



## **Proteggere la collettività da criminali pericolosi**

**Iniziativa popolare dell'8 febbraio 2004**

**Berna, 18.11.2003. Il Codice penale e l'iniziativa popolare „Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia“ perseguono il medesimo scopo. In ultima analisi tuttavia il concetto di sicurezza globale della nuova Parte generale del Codice penale consente di proteggere più efficacemente la collettività da delinquenti pericolosi rispetto all'iniziativa popolare incompleta e lacunosa, sulla quale Popolo e Cantoni dovranno esprimersi l'8 febbraio 2004.**

L'iniziativa popolare, inoltrata il 3 maggio 2000 con 194 390 firme valide, chiede che i criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia siano internati a vita e non possano beneficiare di permessi di libera uscita. Le liberazioni possono essere prese in considerazione soltanto se nuove conoscenze scientifiche consentono di dimostrare che il criminale può essere curato e in futuro non rappresenta più alcun pericolo per la collettività.

### **Un concetto globale invece di richieste puntuali**

Le richieste puntuali dell'iniziativa non vanno molto oltre al disciplinamento attuale contenuto nel Codice penale. Inoltre la revisione della Parte generale del Codice penale già approvata dal Parlamento introdurrà tutta una serie di innovazioni che proteggeranno in modo più mirato la collettività dai criminali pericolosi. Il concetto globale del Codice penale garantisce più sicurezza dell'iniziativa che invece è incompleta.

### **Internamento per tutti i criminali pericolosi**

Conformemente al Codice penale, tutti i criminali pericolosi, che hanno commesso reati gravi e per i quali sussiste un rischio di ricaduta, possono venir internati, all'occorrenza, anche a vita. L'iniziativa prevede tale possibilità soltanto per un piccolo gruppo di criminali pericolosi: ai sensi dell'iniziativa possono essere posti in internamento soltanto criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e psichicamente malati, ma refrattari alla terapia (gli esperti stimano che è il caso di circa 20 degli attuali 100 criminali internati). Inoltre il Codice penale esclude un permesso di libera uscita non soltanto per i criminali che si trovano in internamento, come chiesto dall'iniziativa, bensì per tutti i criminali pericolosi per i quali sussiste un rischio di fuga o di ricaduta.

### **Impedire la liberazione di criminali pericolosi**

Soltanto il nuovo Codice penale consente al giudice di ordinare a posteriori nei confronti di criminali, la cui pericolosità si rivelasse soltanto nel corso dell'esecuzione della pena, una misura terapeutica o un internamento se la terapia non avesse successo. Conformemente all'iniziativa l'internamento deve essere ordinato al momento della formulazione della sentenza. Se l'autore si rivelasse pericoloso nel corso dell'esecuzione della pena andrebbe comunque liberato. L'iniziativa consente inoltre di liberare i criminali dall'internamento in ragione di nuove terapie e conoscenze scientifiche non ancora comprovate.

L'iniziativa non esclude quindi che i criminali vengono liberati dall'internamento prima che siano guariti. L'iniziativa non si esprime in merito a cosa poi succeda con queste persone dopo la liberazione.

Contrariamente all'iniziativa il Codice penale prevede che un criminale, che può essere sottoposto a una terapia, venga trattato in un'istituzione chiusa. Inoltre il nuovo Codice penale prevede che gli autori innocui non possano mai essere liberati definitivamente dall'internamento o dal trattamento senza un periodo di prova. Durante il periodo di prova, che può essere protratto ogni qualvolta ciò si rivelasse necessario, l'autore può essere assistito o sorvegliato a posteriori. Inoltre anche già un minimo indizio che il

criminale possa commettere nuovi reati è sufficiente per ripristinare l'internamento.

D'altro canto l'iniziativa si presenta problematica anche per quanto concerne l'aspetto dei diritti dell'uomo. In ragione dell'iniziativa potrebbe succedere che non sia possibile liberare determinati criminali dall'internamento sebbene siano comprovatamente diventati innocui (ad es. in seguito a una malattia o a causa dell'età) o possano venir sottoposti a una terapia in un'istituzione terapeutica dotata di misure di sicurezza.

L'iniziativa popolare è incompleta e inopportuna e offre una sicurezza soltanto apparente. Il nuovo Codice penale è l'alternativa più efficace. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano pertanto di respingere l'iniziativa popolare.

*Altre informazioni:*

Direttore Heinrich Koller, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 01

Heinz Sutter, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 04

Peter Häfliger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 45



Discorso / Conferenza

Vale il testo parlato

## **Iniziativa popolare „Internamento a vita“ Speakingnote per la conferenza stampa del 18 novembre 2003**

Gentili Signore, egregi Signori,

nel corso degli ultimi dieci anni il terribile assassinio del Zollikerberg, l'agghiacciante caso Ferrari o il terrificante «sadique de Romont» hanno lasciato un segno nella nostra popolazione e caratterizzato la discussione riguardante il diritto penale nonché l'esecuzione delle pene. Soprattutto un quesito è emerso con insistenza: non c'era modo di impedire questi raccapriccianti reati? Quali misure dobbiamo prendere affinché questi criminali non possano più commettere nuovi reati?

Nel recente passato abbiamo assistito a reati che per la freddezza o la noncuranza con cui sono stati commessi ci lasciano sgomenti e sollevano il quesito su cosa sia possibile raggiungere mediante il diritto penale. Penso in particolare all'efferato assassinio di una persona per mano di un gruppo di giovani o ai due pirati della strada che pochi giorni fa hanno causato la morte di un conducente che viaggiava correttamente.

Quasi quotidianamente siamo confrontati a notizie provenienti dall'interno o dall'estero che ci rendono insicuri e ci inducono a chiedere misure più efficaci.

L'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia" è dunque senza alcun dubbio l'espressione della profonda e giustificata preoccupazione di molte persone.

Da parte mia sono rimasta particolarmente impressionata dal risultato raggiunto dei promotori dell'iniziativa. Non soltanto sono riusciti a raccogliere un impressionante numero di firme, ma con la loro iniziativa hanno soprattutto contribuito ad avviare un vasto dibattito pubblico sul tema dell'internamento di criminali pericolosi.

Quando sento i promotori dell'iniziativa narrare cosa hanno subito e quanta infinita sofferenza hanno sopportato, le nostre argomentazioni oggettive perdono qualcosa della loro forza di persuasione. In veste di legislatore tuttavia – poiché questo è il nostro mandato – dobbiamo avere i nervi saldi anche quando veniamo confrontati a indicibili sofferenze umane.

Il Consiglio federale condivide fundamentalmente le richieste dei promotori dell'iniziativa. E proprio perché perseguiamo lo stesso obiettivo, abbiamo elaborato all'attenzione del Parlamento soluzioni specifiche, chiare e complete per proteggere la collettività. Per questo motivo abbiamo proposto, nel quadro della revisione della Parte generale del Codice penale, numerose innovazioni, fra le quali anche una nuova forma di internamento a vita, al fine di proteggere la collettività dai criminali pericolosi. Proteggere la collettività dai criminali pericolosi è un obiettivo di assoluta priorità che viene preso molto sul serio dal Consiglio federale e dal Parlamento.

Come già detto: anche se non è facile respingere questa iniziativa che trova la sua ragione di essere nella natura efferata dei crimini da una parte e nell'inumana sofferenza dei superstiti dall'altra, lo facciamo comunque con convinzione.

Il Consiglio federale si è occupato in modo approfondito dell'iniziativa ed è giunto – come d'altronde anche la maggioranza del Parlamento – alla conclusione che l'iniziativa non centra il proprio obiettivo, ossia quello di proteggere la collettività dai criminali pericolosi.

L'iniziativa è incompleta: prevede ad esempio un internamento soltanto per criminali affetti da turbe psichiche, che non possono venir curati. Vi sono tuttavia altrettanti criminali pericolosi che non sono affetti da siffatte turbe. L'iniziativa non prevede il loro internamento.

L'iniziativa non è adeguata: ai sensi dell'iniziativa è possibile redigere nuove perizie per porre fine all'internamento soltanto qualora „nuove conoscenze scientifiche” permettano di dimostrare che il criminale può essere curato. Questo modo di procedere è rischioso, poiché generalmente i nuovi metodi terapeutici sono controversi e poco sperimentati nella pratica.

L'iniziativa non rispetta i valori fondamentali: vi è il rischio che la „politica del rischio zero“, a cui mira, si riduca a una sorta di “politica delle opportunità zero”.

Visto che l'iniziativa permette un esame periodico delle premesse per l'internamento soltanto rispettando condizioni estremamente restrittive, vi è il rischio che questi criminali vengano semplicemente "messi da parte" e dimenticati.

Una simile prassi tuttavia non deve venir accettata da uno Stato di diritto e da un'esecuzione delle pene che si fonda sui principi della dignità umana.

In uno Stato di diritto la dignità di ogni persona – anche del criminale più truce – deve rimanere inviolabile.

Dalla dignità umana risultano i diritti dell'uomo; costituiscono il fondamento di uno Stato liberale e democratico. Tale circostanza deve essere e restare il nostro metro di misura per tutte le leggi.

Sono cosciente che nei confronti delle persone che hanno calpestato e violato la vita altrui ciò possa costituire un pensiero quasi insopportabile.

Dobbiamo tuttavia attenerci a questo pensiero se vogliamo restare credibili.

Non per tutti i criminali, che hanno commesso un reato grave, vi è o rimane per sempre il rischio di recidiva. Quando è praticamente certo che il criminale non rappresenta più un pericolo per la collettività, uno Stato non può internarlo oltre la durata di una pena commisurata alla colpa.

Un altro argomento – forse il più rilevante – per respingere l’iniziativa è che il Parlamento, con la revisione della Parte generale del Codice penale, ha approvato un pacchetto completo di misure di sicurezza al fine di proteggere la collettività dai criminali pericolosi.

In particolare la nuova forma d’internamento prevista è molto più estesa di quella proposta dall’iniziativa.

- Questo internamento non è previsto soltanto per gli autori di reati sessuali e violenti, bensì può venir anche ordinato per tutti gli autori di reati molto gravi e per i quali vi è il rischio di recidiva.

- Dal momento che in base a nuove ricerche è dimostrato che i reati gravi vengono commessi con la medesima frequenza sia da persone affette da turbe psichiche sia da quelle non affette da queste turbe, il nuovo genere di internamento deve potersi applicare anche a criminali che non sono affetti da turbe psichiche come le intende la psichiatria, ma che sono parimente pericolosi.

- Infine la nuova legge permette di sottoporre a misure terapeutiche un criminale anche quando la sua pericolosità sia riconosciuta soltanto durante l’esecuzione della pena e, se la terapia non dà l’esito sperato, la legge permette anche l’internamento a posteriori.

Il Consiglio federale è persuaso che con la nuova Parte generale del Codice penale disponiamo di una strategia globale migliore e più diversificata per proteggere la popolazione dai criminali pericolosi.

Immaginatevi che in caso di accettazione dell'iniziativa, il Codice penale riveduto non entri in vigore

- sarebbe un enorme passo indietro rispetto alla situazione attuale
- mettendo comunque in vigore il Codice penale riveduto – anche in caso di un'eventuale accettazione dell'iniziativa popolare -, sarà possibile evitare le lacune più importanti dell'iniziativa popolare, ma non tutte.

Signore e signori, come potete vedere il Consiglio federale non soltanto comprende pienamente le preoccupazioni dei promotori dell'iniziativa, ma anzi persegue i medesimi obiettivi.

Sono tuttavia convinta che con il Codice penale sottoposto a revisione si possa tenere meglio conto di queste preoccupazioni che con gli strumenti proposti dall'iniziativa. Dal momento che quest'ultimi sono in parte inadeguati o sproporzionati e, in ultima analisi, offrono soltanto una sicurezza apparente, il Consiglio federale respinge l'iniziativa.



## L'inasprimento del diritto penale rende l'iniziativa inutile

Votazione popolare dell'8 febbraio 2004

L'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia" mira a introdurre, per un determinato gruppo di criminali, un internamento subordinato a condizioni di liberazione restrittive:

- una liberazione può essere presa in considerazione soltanto se nuove conoscenze scientifiche consentono di dimostrare che il criminale può essere curato e in futuro non rappresenta più alcun pericolo per la collettività;
- l'iniziativa esclude liberazioni anticipate e permessi di libera uscita;
- l'iniziativa prevede inoltre che le perizie necessarie al giudizio dei criminali sessuomani o violenti devono essere elaborate da almeno due periti reciprocamente indipendenti;
- infine le autorità che hanno posto fine all'internamento possono essere rese responsabili delle ricadute dei criminali da esse liberati.

Il **Consiglio federale** comprende pienamente le preoccupazioni alla base dell'iniziativa poiché essa persegue richieste legittime. Tuttavia essa è incompleta, inopportuna e manca l'obiettivo. Con l'inasprimento del Codice penale deciso dal Consiglio federale e dal Parlamento essa è diventata inutile. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa segnatamente per i motivi seguenti:

- **l'iniziativa è incompleta:** essa presenta tutta una serie di punti deboli. Ad esempio prevede un internamento soltanto per criminali affetti da una turba psichica. Tuttavia vi sono altrettanti criminali pericolosi non affetti da una detta turba. L'iniziativa non prevede l'internamento di quest'ultimi criminali;

- **l'iniziativa è inopportuna:** essa prevede che nuove perizie necessarie per porre fine all'internamento possono venir allestite soltanto se "nuove conoscenze scientifiche" permettono di dimostrare che il criminale può essere curato. Questo modo di procedere è rischioso poiché nuove terapie generalmente sono controverse e nella pratica ancora poco sperimentate. L'iniziativa permetterebbe di liberare dall'internamento criminali pericolosi in ragione di detti metodi terapeutici non ancora comprovati;
- **percorre una via sbagliata:** in ragione dell'iniziativa le autorità preposte all'esecuzione penale dovrebbero appurare lo stato della ricerca scientifica, segnatamente nell'ambito della psichiatria giudiziaria, e, all'occorrenza, ordinare una perizia. Questo modo di procedere è complicato e inutile. Per constatare che un autore, in seguito ad esempio a invalidità o a senilità, non è più pericoloso, non sono necessarie nuove conoscenze scientifiche;
- **rispettare i diritti fondamentali:** con l'iniziativa sussiste il rischio che autori, che comprovatamente sono innocui o che possono venir sottoposti a una terapia in un'istituzione terapeutica dotata di misure di sicurezza, non possano venir liberati dall'internamento. Fissando condizioni di revoca dell'internamento talmente restrittive, l'iniziativa viola diritti fondamentali sanciti a livello internazionale. Anche se un criminale diventa ad esempio invalido e conseguentemente innocuo, deve rimanere in internamento. Per quanto concerne l'aspetto dei diritti dell'uomo ciò appare discutibile;
- **sicurezza apparente:** l'iniziativa non è in grado di ridurre il rischio insito in criminali estremamente pericolosi poiché considera soltanto una parte di questi criminali. È ben vero che quest'ultimi vengono internati, ma essi possono venir nuovamente liberati dall'internamento in ragione di criteri inopportuni.

Con il **nuovo diritto penale sottoposto a revisione**, il Consiglio federale e il Parlamento hanno presentato un'alternativa che offre maggiore sicurezza:

- **internamento più esteso:** la nuova legge prevede un internamento a vita non soltanto per criminali estremamente pericolosi bensì anche per tutti gli autori di reati molto gravi e per i quali vi è

seriamente da attendersi che commettano nuovi reati di questo genere (art. 64 cpv. 1 nCP);

- **anche autori che non soffrono di una turba psichica:** non soltanto autori affetti da turba psichica possono venir internati bensì anche autori che non soffrono necessariamente di una siffatta turba (art. 64 cpv. 1 nCP);
- **divieto più esteso di accordare permessi di libera uscita:** nel nuovo Codice penale il permesso di libera uscita non è escluso soltanto per i criminali internati bensì anche per tutti gli autori per i quali vi è un rischio di fuga o di ricaduta (art. 84 cpv. 6 in relazione con l'art. 90 cpv. 4 nCP);
- **liberazione soltanto con periodo di prova:** il nuovo Codice penale non soltanto vieta una liberazione anticipata bensì prevede che gli autori (che possono essere liberati perché innocui) vengano liberati soltanto con un periodo di prova che può essere protratto ogni volta che ciò si riveli necessario (art. 64a cpv. 1 e 2 nCP);
- **internamento a posteriori:** la nuova legge permette infine a posteriori di internare e sottoporre a misure terapeutiche un autore la cui pericolosità si rivelasse soltanto nel corso dell'esecuzione della pena se la terapia non avesse successo (art. 65 in relazione con l'art. 62c cpv. 4 nCP);
- **concetto globale:** l'internamento è inoltre parte integrante di un concetto globale di nuove misure di protezione: si prevedono tra l'altro stabilimenti di sicurezza per il trattamento di criminali pericolosi affetti da turbe psichiche (art. 59 cpv. 3 nCP), condizioni di liberazione più severe anche per gli autori che stanno scontando la pena (art. 87 cpv. 3 nCP) e prognosi più approfondite da parte di commissioni peritali per tutti gli autori di reati gravi (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75 nCP).

La responsabilità delle autorità per la liberazione dall'internamento è già garantita dal Codice penale e dalla legislazione federale e cantonale in materia di responsabilità.



## Confronto tra le richieste dell'iniziativa e le disposizioni contenute nella nuova Parte generale del Codice penale

### Votazione popolare dell'8 febbraio 2004

Nel quadro della revisione della Parte generale del Codice penale il Consiglio federale ha ampliato le misure di sicurezza nei confronti di criminali pericolosi. Il 21 settembre 1998 esso ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente questa revisione ancor prima dell'inizio della raccolta delle firme per l'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia". Il 13 dicembre 2002 il Parlamento ha approvato le nuove disposizioni.

Richieste dell'iniziativa	Disposizioni nella nuova PG-CP
1. L'iniziativa mira a introdurre un <b>internamento a vita</b> .	<p>Come già le due forme d'internamento contemplate nel diritto vigente (art. 42 e 43 CP) <b>anche il nuovo internamento (art. 64 nPG-CP) può durare a vita</b>, ossia fino al decesso dell'autore.</p> <p>Inoltre per determinati delitti è possibile infliggere una <b>pena detentiva a vita</b>, che può durare fino al decesso del criminale (art. 40 nPG-CP).</p> <p>Infine è previsto il <b>trattamento di criminali con grave turba psichica</b>, che può pure durare fintanto ciò si rivelasse necessario, a determinate condizioni anche <b>a vita (art. 59 nPG-CP)</b>.</p>

<p>2. L'internamento a vita va applicato a <b>criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi, refrattari alla terapia e che presentano un pericolo di recidiva.</b></p>	<p>L'internamento secondo l'articolo 64 nPG-CP è più esteso rispetto a quello proposto dall'iniziativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esso non concerne soltanto criminali sessuomani o violenti bensì <b>include tutte le persone che hanno commesso un reato passibile di una pena privativa della libertà di 10 o più anni e con il quale hanno causato o voluto causare ad altri un grave danno.</b></li> <li>- Inoltre esso non si riferisce unicamente ai criminali «<i>estremamente</i>» pericolosi bensì include tutti i <b>delinquenti pericolosi.</b></li> <li>- Esso non presuppone un «<i>forte</i> rischio di ricaduta», ritenendo già <b>sufficiente l'esistenza di un rischio di ricaduta</b> (è comunque necessario che vi sia «seriamente da attendersi» che la persona interessata compia nuovi reati).</li> <li>- Esso concerne <i>esplicitamente</i> sia gli <b>autori che presentano una turba psichica</b> sia gli <b>autori di reati per i quali una tale turba non rappresenta un aspetto rilevante.</b></li> </ul>
<p>3. L'iniziativa mira a <b>escludere una "liberazione anticipata.</b></p>	<p><b>È resa impossibile</b> non soltanto la «liberazione anticipata» bensì anche la liberazione definitiva diretta, ossia <b>una liberazione senza periodo di prova e senza possibilità di un'assistenza e di una sorveglianza a posteriori.</b></p> <p>In futuro, chi non è più considerato pericoloso potrà essere <b>liberato soltanto condizionalmente dall'internamento</b> (art. 64a nCP). Questo significa che occorre in ogni caso assegnare un periodo di prova da 2 a 5 anni. Durante lo stesso periodo è possibile ordinare misure di reinserimento nonché impartire istruzioni.</p> <p>In tal modo è garantita la possibilità di ordinare in ogni singolo caso ulteriori misure d'assistenza. Il periodo di prova può inoltre essere protratto ogni volta che ciò si rivelasse necessario.</p> <p>Queste innovazioni sono applicabili non soltanto all'internamento bensì a <b>tutte le</b></p>

	<p><i>misure stazionarie</i> (cfr. art. 62–62d nCP).</p> <p>Inoltre nel caso di autori condannati per reati estremamente gravi, dopo la liberazione condizionale, il periodo di prova può venir protratto ogni qualvolta ciò si rivelasse necessario per l'assistenza riabilitativa (art. 62 cpv. 6, 64a cpv. 2 e per analogia art. 87 cpv. 3 nCP).</p> <p>Infine il ripristino dell'internamento è già possibile se in base al comportamento del criminale vi è seriamente da attendersi che possa commettere nuovi reati (art. 64a cpv. 3 nCP).</p>
<p><b>4. L'iniziativa esclude permessi di libera uscita</b> per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi.</p>	<p>La nuova PG-CP <b>esclude permessi di libera uscita per tutti gli autori di reati</b> – anche per quelli non pericolosi – che stanno scontando una pena privativa della libertà o una misura (un trattamento terapeutico o internamento) e per i quali vi è il <b>rischio che si diano alla fuga o vi sia da attendersi che commettano nuovi reati</b> (art. 84 cpv. 6 e 90 cpv. 4 nCP).</p> <p>- Tuttavia, i permessi di libera uscita non sono categoricamente vietati poiché i rischi di fuga e di recidiva da parte dell'autore possono essere eliminati mediante una scorta (se necessario di polizia).</p>
<p><b>5. L'iniziativa vuole porre nuovi limiti di sicurezza per la liberazione di un autore:</b> "È possibile redigere nuove perizie (che potrebbero motivare un'eventuale liberazione) solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività".</p> <p>Questa innovazione è il vero e proprio elemento centrale dell'iniziativa.</p> <p>La nuova procedura concernente la liberazione di condannati pericolosi è tuttavia troppo complessa, inopportuna e sproporzionata. Si rende compatibile con la CEDU e con il principio di proporzionalità</p>	<p>La nuova PG-CP parte (come il diritto vigente) dal principio che <b>una misura dev'essere soppressa se non sono più adempiuti i relativi presupposti</b> (art. 56 cpv. 6 nCP).</p> <p>L'autorità competente esamina su richiesta o d'ufficio se e quando per un autore può essere ordinata la liberazione condizionale dall'internamento. Essa deve prendere in merito <b>almeno una volta all'anno una decisione</b>, la prima volta dopo due anni. <b>Sente dapprima in ogni caso l'autore e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o alla direzione del penitenziario</b> (art. 64b cpv. 1 nCP).</p> <p>Le decisioni circa la liberazione condizionale devono essere prese fondandosi sulla <b>perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito il parere di una commissione peritale</b></p>

<p>soltanto mediante un'interpretazione molto estesa del tenore dell'iniziativa. L'attuazione dell'iniziativa avverrà mediante una revisione del CP che introdurrà una seconda forma dell'internamento ai sensi dell'iniziativa. Questa nuova revisione del CP andrebbe sottoposta al referendum facoltativo.</p> <p>La sicurezza che in tal modo si può raggiungere è soltanto una sicurezza apparente.</p>	<p><b>composta di rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria.</b> L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore (art. 64b cpv. 2 nCP).</p>
<p><b>6. L'iniziativa chiede che tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti (...).</b></p>	<p>- La nuova PG-CP prevede che, prima di ordinare una misura, i criminali pericolosi devono essere oggetto di una perizia di un <b>esperto indipendente</b> (art. 56 cpv. 4 nCP). In vista della scelta del luogo di esecuzione una <b>commissione peritale</b> valuta la pericolosità dell'autore in base alla quale poi sarà scelto detto luogo (art. 75a nCP). Accanto a rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale e d'esecuzione, della commissione peritale fa anche parte un <b>rappresentante della psichiatria.</b></p> <p>- Lo stesso dicasi per la liberazione condizionale: la decisione in merito si fonda su una <b>perizia di un esperto indipendente e viene presa dopo aver sentito il parere di una commissione peritale. Occorre inoltre chiedere una relazione alla direzione del penitenziario.</b></p> <p>La nuova PG-CP prevede che il tribunale o le autorità preposte alla liberazione facciano capo alla perizia di <i>un</i> perito indipendente. Qualora tale prima perizia dovesse rivelarsi insufficientemente convincente o incompleta, essi sono liberi di farne redigere ulteriori. Già nella prassi odierna si nota la tendenza a ordinare un numero troppo elevato di perizie (perizie di base, controperizie, perizie conclusive, ecc.). Inoltre la valutazione suppletiva della commissione peritale, nella quale è presente anche un rappresentante della psichiatria, può essere intesa come seconda perizia.</p>

7. La **responsabilità per una ricaduta dell'autore** deve essere assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

Dal tenore dell'iniziativa non emerge il tipo di responsabilità che gli iniziativaisti intendono attribuire alle autorità per la liberazione dall'internamento. La **legislazione federale contiene tuttavia in ogni caso le basi giuridiche necessarie dal profilo penale e della responsabilità.**

Ammettendo che l'iniziativa esiga una responsabilità causale, i Cantoni che ancora non prevedono questo tipo di responsabilità sarebbero chiamati a introdurla.